



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II
Legale e Contenzioso

TRIBUNALE DI SIENA

Sezione Lavoro

(R.G. 709/2019 - Dott. Delio Cammarosano - Udienza del 16/10/2019)

Memoria difensiva

per il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore* e l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana** (C.F. 80022410486), in persona del Direttore Generale *pro tempore* rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dalla Dott.ssa Laura Scoppetta Vicedirettore e Dirigente dell'Ufficio legale e contenzioso dell'USR Toscana e dalla Dott.ssa Rita Rioli funzionario giuridico amministrativo legale e contabile presso l'USR Toscana con domicilio eletto presso USR Toscana via Mannelli 113, Firenze.

Si dichiara di voler ricevere comunicazioni di cancelleria a mezzo fax 0552478236 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: drto@postacert.istruzione.it

contro

Prof. **Paolo Bianchi**

Avv. Isetta Barsanti Mauceri

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione in epigrafe contestando integralmente la domanda proposta da controparte per i seguenti motivi.

In via preliminare preme rilevare come a causa dell'errata notifica di controparte del decreto di fissazione udienza ex art. 700 c.p.c., l'Amministrazione non abbia potuto costituirsi all'udienza del 5/09/2019 per rappresentare le proprie ragioni nonché sia stata costretta a reclamare l'ordinanza n. 2304/2019.

Ne conseguì che oggi risulta necessario ricostruire, seppur sinteticamente, la vicenda in esame al fine di chiarire quanto occorso anche perché controparte non ha correttamente inquadrato la procedura di nomina dei neo dirigenti della procedura concorsuale ex DDG 1259/2017, omettendo di dar conto di *tutti* i provvedimenti emessi dall'Amministrazione che hanno condotto, prima, all'assegnazione del ricorrente nel ruolo dei dirigenti scolastici della regione Lombardia e, poi, all'individuazione per lo stesso dell'Istituto Comprensivo di Lodi 1 quale sede di servizio, sede di servizio individuata in applicazione della legge n. 104/1992.

Sia consentito sin da subito affermare che il Miur con l'art. 15 co. III del DDG 1259/2017, al seguito del bando, non ha violato la legge n. 104/1992, al contrario, quest'ultima è stata applicata nella fase di

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 IL 06/10/2019
 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II
Legale e Contenzioso

individuazione della sede di lavoro, come prevede espressamente il dettato normativo della legge stessa, nel senso di individuazione dell'istituto scolastico presso cui il dirigente scolastico andrà a svolgere il proprio servizio.

L'applicazione della legge n. 104/92 in fase di individuazione della sede di servizio, a seguito dell'assegnazione ad uno specifico ruolo regionale, come previsto dall'art. 15 co. III del DD 1259/2017, trova legittimo e logico fondamento nella natura stessa del concorso de quo nonché nella natura del ruolo dei dirigenti scolastici i quali ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionali.

Come si dimostrerà nel prosieguo, se si applicasse la legge n. 104/92 a livello nazionale, ossia prima della assegnazione ad un ruolo regionale, come pretende controparte, ciò comporterebbe non tanto e non solo l'espressione di una preferenza a favore del ricorrente, bensì il sovvertimento della graduatoria di merito rappresentando sostanzialmente un collocamento per saltum in detrimento del posizionamento conseguito dagli altri candidati vincitori.

In primo luogo, occorre chiarire che la vicenda in oggetto inerisce alla procedura concorsuale ex DDG 1259/2017 concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici al quale i candidati hanno partecipato per la copertura di posti sul tutto il territorio nazionale (All.1).

Il ricorrente ha preso parte alla suddetta procedura ed, a seguito del superamento delle relative prove concorsuali, è stato inserito nella graduatoria di merito approvata dal MIUR con Decreto n. 1205 del 1 agosto 2019 (All.2), graduatoria successivamente rettificata con Decreto n. 1229 del 7/08/2019 (All.3).

A seguito dell'approvazione della graduatoria di merito, ogni USR ha pubblicato i posti vacanti e disponibili nella propria regione ed i primi 1984 vincitori - tra cui l'odierno ricorrente collocato, a seguito della rettifica, nella posizione n. 1722 - sono stati invitati ad esprimere le proprie preferenze in termini di regioni.

In base alle preferenze espresse dai vincitori, il MIUR, sede centrale, con prot. 36621 del 8/08/2019, tenuto conto dell'ordine di graduatoria degli stessi, ha provveduto ad assegnare ciascun vincitore ai singoli ruoli regionali. Nello specifico l'odierno ricorrente è stato assegnato al ruolo regionale della Lombardia.

Con il suddetto prot. 36621 del 8/08/2019 (All.4), il MIUR non ha affatto concluso la procedura di nomina in ruolo. Anzi, tale provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali costituisce atto endoprocedimentale, successivo alla pubblicazione della graduatoria nazionale di merito, atto dovuto al fine del passaggio al ruolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II^a
Legale e Contenzioso

dei dirigenti scolastici ed atto necessario affinché ogni USR potesse gestire, ai sensi dell'art 25 D.lgs. 165/2001, ogni neo dirigente assegnato alla propria regione.

Con il successivo decreto n. 2500 del 22/08/2019 (All.5), il competente USR Lombardia provvedeva ad individuare una sede di servizio per ciascun candidato assegnato al ruolo dei dirigenti scolastici della propria regione in base a quanto disposto dal comma III dell'art. 15 del bando, tenendo conto delle singole situazioni previste e disciplinate dagli art. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Nello specifico, con il suddetto provvedimento veniva assegnato al Prof. Paolo Bianchi quale sede di servizio l'I.C. di Lodi 1, sede espressamente scelta dall'odierno ricorrente.

Tale circostanza non è priva di rilievo permettendo di comprendere la ragione in base alla quale la legge n. 104/1992, come previsto dall'art. 15 del DDG, può trovare applicazione esclusivamente all'interno di uno specifico ruolo regionale in sede di individuazione della sede di servizio.

Tanto risulta chiaro se solo si pone la mente al fatto che i dirigenti scolastici *"sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale"* ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 165/2001. Come meglio si vedrà, il diritto di precedenza previsto dalla legge n. 104/1992 può operare solo a seguito dell'assegnazione del dirigente scolastico in un determinato ruolo dirigenziale regionale e nell'ambito di tale ruolo regionale, in quanto prima di tale momento non sussiste alcun rapporto giuridico con il dirigente scolastico restando questi ruoli regionali tra di loro distinti in base all'art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001.

Con ricorso d'urgenza volto all'adozione di misura cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di cui questa Amministrazione non è stata resa edotta del decreto di fissazione d'udienza, il ricorrente ha chiesto ed ottenuto *"il diritto (...) ad essere assegnato quale Dirigente Scolastico alla regione Toscana e quindi ad un'istituzione scolastica presso la sede di lavoro, vacante e disponibile, più vicina al proprio domicilio che si individua in Pomarance, IC "M. Tabarrini" e conseguentemente ordina al Ministero IUR la correlata attuazione conformativa (...)".*

Avverso suddetta ordinanza, il MIUR ha proposto reclamo (RG. 769/2019) affermando quando si ribadisce nella presente sede, ossia che le pretese di parte ricorrente sono infondate per i seguenti motivi di

Diritto

1. Questione preliminare: incompetenza territoriale del giudice adito

In via preliminare si rileva che il ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Siena, è inammissibile per incompetenza territoriale del giudice adito.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II°
Legato Contenzioso

Con il provvedimento di assegnazione del MIUR, l'odierno ricorrente è transitato dal "ruolo di docente" al ruolo regionale dei dirigenti scolastici pertanto lo stesso, già a far data dalla proposizione del ricorso, non era più docente a tempo indeterminato per l'insegnamento di Italiano Storia Geografia ed Educazione Civica presso la Scuola secondaria di I grado, IC di Siena "Pier Andrea Mattioli".

Con il Decreto n. 2500 del 22/08/2019 (All.5) di individuazione delle sedi di servizio (ossia istituti scolastici) per i singoli neo immessi dirigenti, l'USR Lombardia dà atto del suddetto mutamento individuando, quale giudice competente, per le controversie di lavoro relative all'individuazione delle sedi di servizio dei neo dirigenti scolastici, il giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto ossia, nel caso di specie, il Tribunale di Lodi.

2. Inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati

Ferma l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, il ricorso si manifesta altresì inammissibile per non avere il ricorrente integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati atteso che lo stesso oggi pretende che il diritto di preferenza di scelta della sede di servizio previsto dalla legge 104/1992 gli sia applicato a livello nazionale, specificamente nei confronti dei soggetti vincitori assegnati nel ruolo della regione Toscana.

Invero, "in caso di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); (...)" (da ultimo, Cass. n. 18807/2018).

Nel caso di specie il ricorrente ambisce al riconoscimento del diritto della precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge 104/92, non nel ruolo regionale a cui è stato assegnato (regione Lombardia), bensì in quello della regione Toscana, diritto che – ove riconosciuto - pregiudicherebbe il diritto, già riconosciuto, di neo dirigenti scolastici assegnati nella regione Toscana. Il riconoscimento del suddetto presunto diritto del ricorrente determinerebbe la fuoriuscita dalla graduatoria degli altri colleghi atteso il numero finito di posti vacanti e disponibili (158).

3. Infondatezza domanda avversaria

Fermo le spiegate eccezioni preliminari, il ricorso è comunque infondato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II^a
Legale e Contenzioso

Con unico motivo di ricorso il ricorrente assume violati dal DDG 1259/2017 e dall'Amministrazione gli articoli 21 e 33 della legge 104/92. Secondo la difesa di controparte, la legge n.104/1992 dovrebbe trovare applicazione nel bando in esame al momento dell'assegnazione del DS al ruolo regionale (ossia a livello nazionale), e non successivamente, al momento dell'individuazione della sede di servizio.

Tale motivo è infondato in quanto, con l'applicazione della legge n. 104/92 a livello nazionale, a ben vedere, si andrebbe a *sovertire la graduatoria di merito* travalicando quello che è il diritto riconosciuto in base alla legge n. 104/92 atteso che è la stessa legge 104/92 che presuppone che il diritto di preferenza di scelta della sede di servizio sia riconosciuto al vincitore di concorso tra le sedi disponibili

Il bando in esame, come si vedrà meglio nel prosieguo, disciplina una procedura concorsuale a livello nazionale la quale tiene conto della natura regionale dei ruoli dei dirigenti scolastici, prevedendo che, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, il MIUR provveda "sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi (...), nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR" alle assegnazioni nei singoli ruoli regionali. Conseguenza di tale regola è stata che, in base all'ordine di graduatoria ed alle preferenze espresse dai vincitori stessi, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR, Prof. Bianchi non è rientrato tra i posti vacanti e disponibili della regione Toscana ma in quelli della Lombardia.

A ben vedere, se si applicasse la legge n. 104/92 a livello nazionale è come se si riconoscesse al ricorrente di aver "vinto" un posto nella regione Toscana, cosa che – di fatto - non è successa.

Il ricorrente, in base ai posti vacanti e disponibili nella regione Toscana (158), al punteggio dallo stesso conseguito ed alla conseguente posizione raggiunta nella graduatoria di merito (1722), "è vincitore nel ruolo della regione Lombardia" ed, in tale ambito regionale, ha diritto alla scelta della sede in base alla legge n. 104/92. In altri termini, volendo semplificare, se si applicasse la legge n.104/92 a livello nazionale è come se si riconoscesse la preferenza della sede di servizio ad un soggetto che non è vincitore nella regione Toscana.

Al fine di comprendere quanto sostenuto, occorre chiarire il contesto normativo del concorso ex DD 1259/2017 prendendo le mosse dall'art. 15 del DD 1259/2017 rubricato "Vincitori" il quale disciplina la gestione della graduatoria di merito del concorso in esame.

L'art. 15 del DD 1259/2017 prevede "(...) 2. *I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II^a
Legale e Contenzioso

3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. (...).

Tale disposizione mutua quanto previsto dal regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica emanato con DM 3 agosto 2017 n. 138, il quale, a sua volta, richiama in premessa "l'art. 1 co. 2-ter del decreto-legge n. 58 del 2014 e l'art. 17 del decreto-legge n. 104 del 2013 co. 1-ter" che qualificano il corso-concorso quale concorso "nazionale", comportando, quale logico corollario "la necessità che la graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso di formazione e tirocinio siano entrambe nazionali" (All. 6).

Nello specifico l'art. 14 "Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale" del **DM 3 agosto 2017 n. 138** stabilisce che "All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo 12, comma 5. (...)". Segue l'art. 19 "Graduatoria generale di merito" secondo cui "La graduatoria generale di merito conclusiva del concorso-concorso è nazionale (...)" e l'art. 20 co. II che, a sua volta, dispone "Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. (...)".

Il summenzionato art. 15 del DDG 1259/2017 inoltre, richiamando le norme della legge n.104/1992, dà atto non solo che tali disposizioni erano ben note al Miur ma anche che su di esse vi è stata una ponderata valutazione in sede di predisposizione del bando per il concorso *de quo* il quale, come detto, in attuazione del **D.M. n. 138/17** (art. 14, art. 19, art. 20), è una procedura di livello nazionale che tiene conto della natura regionale del ruolo dei dirigenti scolastici, natura quest'ultima prevista da legge (art. 25 D.Lgs 165/2001).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II^a
Legale e Contenzioso

La legge n. 104/1992 va letta quindi in contiguità e diretta applicazione della disposizione sul carattere nazionale della procedura e della relativa graduatoria, conformemente attuata sia in sede regolamentare (D.M. n. 138/17) che di *lex specialis* (art. 15 del bando). Ciò, in quanto il regolamento è reso in attuazione dell'art. 29 co. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, come sostituito dall'art. 1, co. 217 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (All.7).

Da quanto richiamato si comprende come la disciplina contestata non promani dalla fonte regolamentare, bensì, a monte, dal combinato disposto di norme di rango primario.

Il MIUR con il summenzionato art. 15 non ha né violato la legge n. 104/1992 né ha ignorato l'esigenza del ricorrente o quella di altri candidati portatori di handicap in quanto al momento dell'individuazione della sede di servizio, ogni competente USR si è attenuto a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992. Nel caso di specie l'USR competente è l'USR Lombardia il quale ha assegnato al ricorrente la sua prima scelta in tale regione, ossia prima scelta sia in termini di provincia lombarda sia in termini di istituzione scolastica (All.8).

L'applicazione della legge n. 104/92 in fase di individuazione della sede di servizio, quindi nella fase successiva all'assegnazione nel ruolo regionale, trova legittimo fondamento normativo di rango primario nel summenzionato art. 25 del D.Lgs. 165/2001.

A ben vedere, l'art. 25 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 rubricato "Dirigenti delle istituzioni scolastiche" prevede che "Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa".

Ebbene, da ciò risulta evidente che l'inquadramento nel ruolo regionale assume il connotato di presupposto necessario a qualsiasi operazione sulla condizione dei dirigenti stessi.

Ne consegue che anche le disposizioni della legge n. 104/92 trovano applicazione al momento, rectius dal momento dell'assegnazione al ruolo regionale. E non potrebbe essere fatto diversamente perché il rapporto di lavoro prima dell'assegnazione ai ruoli regionali giuridicamente non è configurabile, trovando la sua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II^a
Legale e Contenzioso

dimensione esclusivamente nel ruolo regionale. Infatti è competenza dell'USR, nel cui ruolo regionale è stato assegnato il candidato vincitore, sottoscrivere il contratto con il neo dirigente scolastico. Anche le operazioni di conferimento e di mutamento degli incarichi sono di competenza dell'USR nei cui ruoli il dirigente è assegnato, operazioni in cui si devono tenere in debita considerazione, oltre ai criteri contrattuali, anche la disciplina prevista dalla legge n. 104/1992.

L'art. 21 della legge n. 104/1992, richiamato dal bando, prevede che "1. *La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.* 2. *I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.*".

La nozione di "sedi disponibili" di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992 e l'esercizio del relativo diritto di precedenza presuppongono necessariamente il previo inquadramento del dirigente scolastico in un ruolo regionale e la possibilità di esercizio del diritto di precedenza di cui alla legge n. 104/92 dipende dalla circostanza che in quel ruolo regionale risultino esistenti posti disponibili.

In altri termini, la verifica di disponibilità della sede disponibile di cui al summenzionato art. 21 è necessariamente condizionata al previo inquadramento in ruolo del dirigente scolastico (prima dell'inquadramento in un ruolo non esiste nemmeno giuridicamente il diritto alla individuazione di una sede di servizio, che segue, e non precede l'inquadramento in ruolo) in un dato ambito regionale, e poiché tale inquadramento non può, appunto, avvenire che su base regionale, il diritto di precedenza può essere esercitato solo nell'ambito regionale nel cui ruolo il dirigente risulti inquadrato.

A sua volta, tale inquadramento su base regionale dipende dalle preferenze espresse dal candidato e dall'ordine in cui lo stesso si è collocato nella graduatoria nazionale per valutazione di merito; graduatoria che concorre al collocamento del candidato in un determinato ruolo regionale ma che, essendo elaborata su base nazionale, non è essa stessa l'atto di inquadramento regionale in ruolo del vincitore, inquadramento che si ha con un atto di assegnazione costituito da un elenco graduato regionale e con l'inserimento del candidato nel corrispondente ruolo regionale (All. 6).

Pertanto, il diritto di precedenza ex art. 21 legge n. 104/92 opera solo a seguito dell'assegnazione del dirigente scolastico in un determinato ruolo dirigenziale regionale e nell'ambito di tale ruolo regionale, mentre prima di tale momento ovvero al di fuori di tale ambito regionale di inquadramento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II^a
Legale e Contenzioso

non può operare, cioè non potrebbe operare a livello nazionale, ovvero tra tutti i ruoli dirigenziali regionali, restando questi ruoli regionali tra di loro distinti secondo l'art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001.

Analogo discorso vale per quanto previsto dall'art. 33 co. 6 della legge 104/1992 anch'esso richiamato dal bando, il quale prevede che *"La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso"*.

Inoltre, l'applicazione legge n. 104/92 fatta dall'Amministrazione in base all'art. 15 del bando è legittima anche in base allo stesso dato letterale della legge, la quale richiama il concetto di "sede di lavoro", intendendosi la concreta allocazione del luogo dove il lavoratore presta servizio.

Nel caso che ci occupa, relativo ad una procedura concorsuale volta al reclutamento di dirigenti scolastici la cui graduatoria di merito è compilata a livello nazionale, non si può non tenere conto che l'individuazione della sede di lavoro, ossia l'istituto scolastico presso cui il dirigente scolastico presterà la sua opera, avviene – e non potrebbe avvenire diversamente per quanto detto sulla natura dei ruoli dirigenziali – solo dopo l'assegnazione del candidato ai ruoli regionali.

Nel caso si applicasse la legge n. 104/1992 a livello nazionale, non solo si violerebbe il dato letterale della disposizione che, appunto, fa espresso riferimento a "sede di lavoro", e la sede di lavoro non è *"l'assegnazione ad un ruolo regionale"*, ma si trasformerebbe – di fatto - il concorso *de quo* in una procedura a livello regionale.

In altri termini, sarebbe bypassata la struttura del bando DDG 1259/2017 che, in base al DM 138/2017, ha previsto una selezione a livello statale ed una conseguente graduatoria nazionale. I candidati al concorso *de quo* non hanno presentato domanda per una specifica regione bensì hanno compilato una domanda per la partecipazione ad un concorso di livello nazionale, candidati che, nel caso di superamento delle prove, solo dopo l'inclusione nella graduatoria di merito e della sua pubblicazione, hanno potuto esprimere le proprie preferenze regionali. Preferenze, espresse anche in virtù dei posti vacanti e disponibili resi noti dagli USR con tali disponibilità. Ne consegue pertanto anche il *legittimo affidamento di tutti i candidati vincitori nominati in ruolo* per il presente a.s. 2019/2020 i quali hanno visto la propria assegnazione ai ruoli regionali esclusivamente sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi.

Nel caso si applicasse la legge n. 104/1992 a livello nazionale verrebbe a configurarsi, per la medesima procedura, una duplicità di graduatorie, di cui una comune a tutti i soggetti privi dei titoli azionabili ai sensi della l. 104/92, l'altra riservata ai soggetti individuati da quest'ultima normativa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II
Legale e Contenzioso

traducendosi, di fatto, in una riserva di posti indeterminata - non essendo quantificabili a priori i potenziali beneficiari – e in ogni caso non prevista dalla normativa vigente.

In sostanza, dovrebbe effettuarsi un primo scorrimento, prescindendo dalla posizione in graduatoria, a favore dei titolari di l. 104/92 e, successivamente, assegnare in ordine di merito i posti di risulta ai candidati non beneficiari della suddetta normativa.

Se si applicasse la legge 104/92 a livello nazionale ciò comporterebbe, come detto, il sovertimento della graduazione intervenuta ad opera della commissione giudicatrice, preliminarmente all'assegnazione in ruolo ed alla scelta della sede di servizio, rappresentando sostanzialmente un collocamento per saltum in detrimento del posizionamento conseguito.

L'assegnazione ad un ruolo regionale piuttosto che ad un altro, infatti, dipende dalla posizione in graduatoria nazionale al netto, da un lato, delle preferenze espresse per le regioni di destinazione, dall'altro, della disponibilità di posti in quegli stessi ambiti prescelti (art. 15 co. II DD 1259/2017 cit.).

Volendo estremizzare il concetto, se si applicasse la legge 104/1992 a livello nazionale come pretende controparte, nel caso ci fosse stato, in via ipotetica, un solo posto nella regione Toscana, questo sarebbe dovuto essere assegnato al Prof. Bianchi, a prescindere dalla sua posizione in graduatoria (posizione in GM 1722), superando tutti i candidati interessati alla Toscana in posizione superiore nella graduatoria di merito.

Ciò detto, non corrisponde al vero l'affermazione di controparte secondo cui rimarrebbero in Toscana "27 posti vacanti e disponibili". Nella regione Toscana, come indicato nell'avviso del 2/08/2019 dell'USR Toscana pubblicato sul sito istituzionale (All.9), le sedi vacanti e disponibili erano 158, le quali, in occasione delle assegnazione dei neo dirigenti ai ruoli regionali da parte del MIUR, alla data del 8/08/2019 (All.4), sono state tutte assegnate a candidati vincitori in posizione superiore a quelle dell'odierno ricorrente, salvo successive rinunce. Rinunce che in Toscana sono state nel numero di tre, le quali hanno portato allo scorrimento della graduatoria con due nomine già effettuate.

L'impossibilità dell'Amministrazione di assegnare la preferenza richiesta deriva dall'indisponibilità, al netto della posizione vantata in graduatoria, di posti vacanti e disponibili (cfr. Sentenza Tribunale Lavoro Taranto 4 giugno 2019, n. 2143) in ciascuno degli ambiti regionali indicati in ordine di rigorosa preferenza rispetto alla Lombardia, né possono ritenersi tali i posti eventualmente affidati in reggenza su sottodimensionate - che, come previsto dall'art. 19, comma 5 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, non possono essere assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II
Legale e Contenzioso

indeterminato - ovvero le sedi dei dirigenti in posizione di stato, atteso che gli stessi fanno pur sempre parte dell'organico regionale in quanto titolari di incarico nominale su una istituzione scolastica, sulla quale potrebbero peraltro dover rientrare in corso d'anno scolastico (All.8).

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

1. in via preliminare dichiarare il difetto di competenza del Giudice adito, in favore del Tribunale di Lodi;
2. nella denegata ipotesi non dovesse declinare la competenza, nel merito, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, Con vittoria di diritti, spese ed onorari.

Si allegano i seguenti documenti

- 1) DDG 1259/2017 *Bandiera Regione To*
- 2) Decreto n. 1205 del 1 agosto 2019 *graduatoria*
- 3) Decreto n. 1229 del 7/08/2019 *graduatoria*
- 4) MIUR prot. 36621 del 8/08/2019 *assegnazione regioni*
- 5) USR Lombardia decreto n. 2500 del 22/08/2019 *assegnazione a Lodi USR Lombardia*
- 6) DM 3 agosto 2017 n. 138 *Bandiera*
- 7) Modulo di scelta Prof. Bianchi
- 8) Nota MIUR prot. 40973/2019
- 9) Sedi vacanti e disponibili Regione Toscana
- 10) Deleghe

Dirigente

Dott.ssa Laura Scoppetta

Laura Scoppetta

Funzionario

Dott.ssa Rita Rioli

Rita Rioli